



COMUNE DI MANCIANO – *Provincia di Grosseto*

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Manciano (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23), **decorre dal 28 marzo 2013**. Limitatamente all'anno 2013, data la pressoché coincidenza con la festività pasquale, l'imposta decorre dal 28 marzo 2013 al 31 ottobre 2013. Negli anni successivi al 2013 l'applicazione dell'imposta decorrerà dal 1 marzo al 31 ottobre.

Sono soggetti all'imposta di soggiorno tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Manciano, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate. **IMPORTANTE: l'imposta di soggiorno è a carico dell'ospite e non della struttura ricettiva, quindi NON deve essere inclusa nel prezzo della camera. Si paga infatti al check out ed è un extra rispetto al costo del soggiorno.**

La misura dell'imposta è applicata fino a un **massimo di 7 pernottamenti** nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno (es. 28 marzo 2013 – 31 ottobre 2013). I 7 pernottamenti sono da intendersi in senso cumulativo. L'aliquota dell'imposta di soggiorno è da intendersi a persona al giorno.

Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori di 14 anni.
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio comunale.
3. volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali.
3. coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, nei comuni che adottano tale regolamento.

ATTENZIONE: Perché l'esenzione possa essere applicata alle persone indicate, le stesse devono auto certificare la sussistenza dei presupposti. L'autocertificazione dovrà essere presentata alla struttura ricettiva; per avere diritto all'esenzione, coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, devono conservare la quietanza rilasciatagli durante i precedenti pernottamenti e esporla al gestore della struttura nella quale hanno diritto all'esonero.

In base all'articolo 2, comma 1 del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, **il gettito andrà a finanziare:**

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi;
 - finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
 - progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;